

Anomalie nelle votazioni a Medicina (21 giugno 2008)

I fatti

- 1) La facoltà di Medicina e Chirurgia ha chiesto un parere se per eleggere i presidenti dei corsi di laurea l'elettorato passivo possa essere costituito dai professori a contratto che siano dipendenti del Sistema Sanitario Nazionale.
- 2) Il parere dell'Ufficio Affari Legali, in data 17 giugno 2008 (riportato per intero qui in fondo), si è espresso in modo affermativo e ha motivato questa posizione basandosi sul comma 3 dell'art. 18 dello Statuto dell'Ateneo fiorentino in vigore, che riguarda la composizione del corso di laurea.
- 3) Nel succitato parere sono stati citati i Dgs 502/1992 e 517/1999.
- 4) Si afferma inoltre che lo Statuto appena entrato in vigore (dal 16 febbraio 2008) possa essere scavalcato.

Le osservazioni

- 1) **Stranamente**, nel parere qui riportato, non è stato citato lo specifico comma 6 dell'art. 18 dello Statuto dell'Ateneo fiorentino, che è espressamente dedicato alla elezione dei presidenti dei corsi di laurea e che non lascia dubbi di interpretazione:

Il presidente è eletto, tra i professori di ruolo membri del Consiglio e assegnati alla Facoltà di cui è parte il Corso di Laurea, da un corpo elettorale composto:

- a. *dai professori e dai ricercatori di ruolo di cui alla lettera b) del precedente comma 3;*
- b. *dai collaboratori ed esperti linguistici e lettori di scambio di cui alla lettera c) del precedente comma 3;*
- c. *dai rappresentanti degli studenti eletti in Consiglio.*

Del resto, anche in alcuni Regolamenti dei Corsi di laurea afferenti alla Facoltà di Medicina e Chirurgia sono fornite le stesse indicazioni sulla composizione del corpo elettorale in linea con il testo dello Statuto.

- 2) Sono citati i Dgs 502/1992 e 517/1999 che, essendo precedenti all'entrata in vigore dello Statuto dell'Ateneo fiorentino, dovevano essere ben noti agli estensori dello Statuto stesso (in giurisprudenza non si ammette ignoranza), i quali hanno ritenuto di non doverne tenere conto.
- 3) Se si ritiene che lo Statuto sia errato, si deve procedere ad una revisione dello stesso, ma finché questa revisione non sarà apportata si devono rispettare le norme, che, finché in vigore, non si possono eludere.
- 4) **Non è la prima volta** che le votazioni sono indette con gravi anomalie al loro interno: si veda il caso più clamoroso, quello della terza elezione del rettore Marinelli. In essa furono ammessi a votare i ricercatori a tempo determinato (si veda in questo sito "Statuto ed elezioni rettorali" del 16 giugno 2007), ma questa categoria è stata esclusa per le votazioni per i rappresentanti di area e del Consiglio di amministrazione dello scorso 25 ottobre 2007, anche se in una prima stesura, rabberciata alla meglio, i ricercatori a tempo determinato erano stati inclusi. Si veda su questa incredibile vicenda, in questo sito, "Voto e tempo determinato" del 21 settembre 2008 e "Ricercatori a tempo determinato esclusi dalle elezioni" del 20 ottobre 2007.

- 5) Non è concepibile che i professori a contratto, nel medesimo Ateneo, possano votare o non votare per l'elezione dei presidenti di corso di laurea a seconda se appartengano ad un corso di laurea (ad esempio di Medicina e Chirurgia) oppure ad un altro.
- 6) Un parere, per quanto autorevole, non ha forza di legge, è solo un parere! E allora, cosa succederà se qualcuno vorrà che sia rispettato il dettato dello Statuto e non il parere del Dirigente dell'Ufficio legale?

Si riporta qui di seguito il testo del parere emesso dall'Ufficio legale

*Firenze, 17-6-2008
Ufficio Affari Legali
Prot. 41310 pos. IV/5*

*Al Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia
Prof. Giovanni Orlandini*

Oggetto: Docenti del SSN nei corsi di studio dell'area biomedica, elettorato passivo

Con la presente si fa seguito alla richiesta di parere trasmessa con nota prot. D.751-1/1 del 17.03.2008 relativa all'esatta interpretazione della normativa nazionale e statutaria vigente volta a disciplinare la partecipazione dei professori a contratto nel Consiglio di Corso di laurea.

Si richiama, innanzi tutto, il nuovo testo dell'art. 18 dello Statuto dell'Università degli Studi di Firenze entrato in vigore il 15.02.2008.

Tale norma, al comma 3, recita testualmente:

“Il Consiglio di Corso di laurea si compone:

- a) del Preside che lo convoca e lo presiede;*
- b) dei professori e dei ricercatori di ruolo assegnati alla Facoltà di cui è parte il Corso di Laurea, a cui, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, lettera f), siano attribuiti compiti didattici nel Corso medesimo;*
- c) dei collaboratori ed esperti linguistici e lettori di scambio assegnati alla Facoltà di cui è parte il Corso di Laurea, a cui siano attribuiti compiti didattici integrativi nel Corso medesimo;*
- d) di una rappresentanza degli studenti la cui consistenza, modalità di elezione e durata in carica sono stabilite da apposito regolamento di Ateneo*
- e) dei docenti e ricercatori inquadrati in altra Facoltà dell'Ateneo o in altro Ateneo, a cui siano attribuiti compiti didattici nel corso medesimo. I suddetti docenti e ricercatori concorrono alla determinazione del numero legale per la validità delle sedute solo se presenti”*

A sua volta il successivo comma 5 stabilisce che “I titolari di contratto di insegnamento nel Corso di laurea partecipano alle sedute del Consiglio con voto consultivo”.

Con specifico riferimento ai Corsi di laurea nei quali si forma il personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione esiste una complessa ed articolata normativa nazionale avente carattere di specialità.

Si richiama, in particolare, la norma contenuta all'art. 6, comma 3 del D.Lgs. 502/1992 secondo cui “La titolarità dei corsi di insegnamento previsti dall'ordinamento didattico universitario è

affidata di norma a personale del ruolo sanitario dipendente dalle strutture presso le quali si svolge la formazione stessa, in possesso dei requisiti previsti”.

Si rinvia anche al successivo D.Lgs. 517/1999, il quale dispone che la formazione delle figure professionali dell'area sanitaria avvenga nell'ambito di aziende ospedaliere integrate con le università

In estrema sintesi, tale complesso normativo tende a rafforzare e valorizzare l'integrazione tra il sistema universitario e il sistema sanitario-ospedaliero, affidando, di preferenza, le attività formative degli studenti universitari dell'area sanitaria a personale di ruolo del Servizio Sanitario Nazionale.

Visto quanto precede si ritiene che la normativa nazionale appena richiamata, avendo carattere di specialità, prevalga su quanto previsto dall'art. 18 del vigente Statuto, il quale invece contiene norma di carattere generale.

Pertanto, i professori a contratto presenti nei Corsi di Laurea dell'area sanitaria che siano al tempo stesso dipendenti del SSN devono essere considerati membri del relativo Consiglio del Corso di Laurea a tutti gli effetti, vista e considerata la centralità di tali figure professionali nell'ambito dell'attuale sistema didattico-formativo, fondato sulla massima integrazione tra sistema sanitario e sistema universitario.

Nei termini suesposti è il presente parere.

Con l'occasione si porgono cordiali saluti

Il Dirigente

(dott. Massimo Benedetti)